CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO – PRESTAZIONALE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, PRECEDUTO DA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, DEL SERVIZIO DI

RIMOZIONE E DEMOLIZIONE DEI VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI CITTA' DI CASTELLO

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

- 1. L'oggetto del servizio è la rimozione, la custodia e la demolizione dei veicoli in stato di abbandono rinvenuti sul territorio comunale ovvero in aree patrimoniali del Comune stesso.
- 2. Costituiscono oggetto del servizio le seguenti prestazioni:
- a. la rimozione del veicolo in stato di abbandono con apposito carro attrezzi,
- b. la custodia provvisoria del veicolo in spazi idonei per il tempo necessario al perfezionamento degli adempimenti di legge nei confronti del proprietario del veicolo, quando noto;
- c. la gestione del formulario rifiuti, connessa alla procedura;
- d. la demolizione del veicolo abbandonato;
- e. lo smaltimento del veicolo e dell'eventuale contenuto;
- f. la gestione delle procedure al PRA per radiazione e riconsegna targhe.
- g. il ristoro diretto delle spese dovute dal proprietario, quando emerso.

ART. 2 – DURATA DELL'AFFIDAMENTO E COMPENSI PER LE PRESTAZIONI

- 1. L'affidamento a rotazione, scorrendo dall'elenco operatori iscritti, avrà una durata di anni 3 (tre) a partire dalla data di consegna del servizio successivamente all'aggiudicazione.
- 2. I servizi elencati nell'art 1, svolti con le modalità descritte infra, debbono essere effettuati <u>a</u> <u>titolo totalmente gratuito</u> per il Comune di Città di Castello.
- 3. Gli affidatari tratterranno, a ristoro forfettario e omnicomprensivo dell'attività svolta, quanto potrà essere ricavato dalla demolizione del veicolo.
- 4. In caso di riconsegna dei veicoli rimossi, l'affidatario incasserà direttamente dall'interessato o suo delegato le somme dovute a titolo di rimborso spese di intervento, rimozione e custodia ai sensi dell'art. 7 del presente capitolato.

ART. 3 - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO

- 1. Il servizio verrà aggiudicato tramite affidamento diretto a tutti gli operatori economici, in possesso dei requisiti indicati, che aderiranno alla manifestazione di interesse indetta dal Comune di Città di Castello sul sito istituzionale.
- 2. L'aggiudicazione del servizio avverrà successivamente alla verifica dei requisiti di seguito indicati nell'art. 4.
- 3. Verrà formato un elenco degli operatori economici in base alla data (giorno, ora e minuti) di invio dell'adesione alla manifestazione di interesse e della documentazione sul sito istituzionale, in ordine cronologico crescente.
- 4. Il Comando di Polizia Locale del Comune di Città di Castello provvederà a richiedere l'intervento degli operatori economici per lo svolgimento del servizio, a rotazione, scorrendo l'elenco ogni tre interventi di rimozione.
- 5. Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di un'unica offerta ritenuta valida del servizio reso.

6. La mancanza di anche uno solo dei requisiti richiesti, riportati all'art. 4, comporterà l'esclusione dell'operatore economico.

ART. 4 – REQUISITI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Per l'affidamento del servizio gli operatori economici dovranno essere in possesso, a pena di esclusione dei necessari requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016 e dei requisiti di idoneità professionale, dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico professionali di cui all'art. 83 del D. Lgs 50/2016:

Requisiti generali. Gli operatori economici non devono incorrere:

- nella cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016;
- nelle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159:
- nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Requisiti di idoneità professionale:

- essere cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione Europea;
- iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato. Se il concorrente è cittadino di un altro Stato membro non residente in Italia deve essere iscritto nel registro professionale o commerciale di cui all'allegato XVI del D. Lgs. 50/2016; l'iscrizione è provata nelle modalità stabilite dall'articolo articolo 83, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016;
- permesso a svolgere l'attività di demolizione, come prescritto dall'autorizzazione rilasciata ai sensi degli artt. 208 e seguenti del Decreto Legislativo 03/04/2006 n. 152;
- licenza di autorimessa ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616;
- iscrizione all'Albo nazionale autotrasportatori di cose per conto terzi;
- autorizzazione della Provincia di Perugia per l'ammasso e il trattamento delle carcasse di veicoli a motore;
- iscrizione nell'elenco della Prefettura di Perugia dei centri di raccolta ai quali possono essere conferiti dagli Organi pubblici i veicoli abbandonati, ai sensi dell'art. 1 del D.M. 460/1999.

Capacità tecniche e professionali:

- di disporre di almeno un veicolo con le caratteristiche tecniche definite dall'art. 12 del D.P.R 495/1992, per lo svolgimento del servizio secondo le prescrizioni previste dal vigente Codice della strada;
- disporre un'area di deposito temporaneo, opportunamente chiusa e recintata, sita nella Provincia di Perugia, per la custodia dei veicoli rinvenuti, in grado di contenere almeno 8 autoveicoli;
- un carro per il trasporto veicoli in conto terzi, condotto da personale esperto in ogni operazione connessa al servizio di cui si tratta;

I rischi connessi con la specifica attività della ditta affidataria del servizio, sono di responsabilità della ditta stessa che peraltro deve provvedere alla formazione, scelta ed addestramento nell'uso di idonei mezzi personali di protezione come previsto dalle norme vigenti in materia. Per quanto non espressamente indicato si rimanda alla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

ART. 5 - REQUISITI PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

Ai sensi dell'art. 100 del D. Lgs 50/2016, l'operatore economico affidatario del servizio si impegna, pena revoca dell'affidamento a:

- allestire, nella Provincia di Perugia, un ufficio per la conduzione del servizio, compresa la gestione degli incassi a fronte della riconsegna ai proprietari dei veicoli;
- esporre nell'ufficio, in modo chiaramente visibile, le tariffe fissate dalla Prefettura per il servizio di recupero e demolizione dei veicoli abbandonati.

ART. 6 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA RIMOZIONE DEL VEICOLO IN STATO DI ABBANDONO

- 1. Il servizio di recupero tramite carro attrezzi può avere luogo solo a seguito di ordini impartiti dal personale della Polizia Locale, che individuato il veicolo abbandonato provvede agli accertamenti di rito e, se vi ricorrono i presupposti di legge, al recupero dello stesso ai fini della demolizione.
- 2. Il carro attrezzi deve intervenire sul luogo della rimozione a seguito dalla chiamata telefonica entro 24 ore ed effettuare l'aggancio e il trasporto del veicolo al deposito operando in modo sollecito ed in maniera tale da arrecare il minor intralcio possibile alla circolazione.
- 3. L'operatore di Polizia Locale redige e sottoscrive specifico verbale di aggancio al carro attrezzi, sul quale dovranno essere annotati, oltre gli estremi del veicolo in stato di abbandono, il luogo dell'abbandono, le condizioni del veicolo ed i danni sulla carrozzeria, nonché i danni eventualmente provocati durante le operazioni di rimozione e trasporto al deposito.
- 4. Il verbale di aggancio è controfirmato dall'operatore dell'impresa affidataria.
- 5. I beni o le merci, eventualmente contenute all'interno del veicolo abbandonato ed anch'esse in palese stato di abbandono, anche se rinvenute successivamente alla rimozione, dovranno essere smaltite dall'affidatario a propria cura e spese.
- 6. Qualora durante le operazioni di rimozione siano causati danni al veicolo in stato di abbandono, certi o ritenuti tali, questi devono essere fatti constare nel verbale di rimozione.
- 7. In caso di furto o danneggiamento di tali veicoli in custodia, avvenuti presso la depositeria, ne risponde esclusivamente l'affidatario.

ART. 7 – PROCEDURE PER LA RICONSEGNA DEI VEICOLI RIMOSSI

Il Comando di Polizia Locale cura direttamente l'istruttoria del procedimento, tesa ad individuare nelle forme di legge il proprietario del veicolo ed imporgli le sanzioni previste dalle norme vigenti.

Nel caso in cui l'interessato sopraggiunga durante le operazioni di rimozione o smaltimento del veicolo, è consentita l'immediata restituzione del veicolo stesso, previo pagamento di tutte le operazioni già eseguite e da eseguire per la restituzione all'operatore dell'affidatario, che ne rilascia ricevuta.

Per il ritiro del veicolo rimosso, l'interessato, o persona da lui delegata, si deve presentare al responsabile del luogo di deposito, che riveste la qualità di custode, provando il titolo alla restituzione.

Il personale della depositeria incassa direttamente dall'interessato o suo delegato le somme dovute a titolo di rimborso spese di intervento, rimozione e custodia, ne rilascia quietanza di pagamento e compie ogni altra incombenza relativa.

Quindi il personale della depositeria compila il verbale di restituzione del veicolo, sottoscritto dal custode e dal proprietario del veicolo o suo delegato, il quale deve espressamente dichiarare, previo accertamento, che il veicolo non ha subito danni palesi od occulti a seguito della rimozione. Una copia del verbale è rilasciata all'interessato.

I veicoli immatricolati con targa estera sono riconsegnati agli aventi diritto previo rilascio di apposito nulla osta emesso dal Comando Polizia Locale.

La restituzione dei veicoli agli aventi diritto deve essere assicurata nei giorni feriali dalle ore 9,00 alle ore 19,00, anche attraverso una pronta reperibilità telefonica dell'operatore.

ART. 8 – COPERTURA ASSICURATIVA

1. l'affidatario deve stipulare polizza assicurativa avente massimale per sinistro non inferiore ad € 500.000,00 e con validità non inferiore alla durata del servizio. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'affidatario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza R.C., già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specificata. In tal caso dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche il servizio oggetto della presente convenzione, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 500.000,00.

ART. 9 – TUTELA DEI LAVORATORI

La ditta affidataria è tenuta ad osservare e ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro vigenti al momento in cui si svolge il servizio.

L'affidatario è tenuto ad osservare e a fare osservare tutte le disposizioni in materia di prevenzione di infortuni sul lavoro, di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali e previdenziali.

ART. 10 - PENALI

Le prestazioni rese sono considerate a tutti gli effetti servizio di pubblico interesse e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate, pena la sospensione immediata dal servizio e la cancellazione dell'elenco degli assegnatari del servizio, nonché dell'eventuale risarcimento dei danni subiti. In caso di mancata osservanza degli obblighi l'Amministrazione Comunale contesterà alla ditta le inadempienze accertate, assegnando alla stessa un termine perentorio di giorni 10 per formulare le proprie giustificazioni scritte. Nel caso in cui l'interessato non faccia pervenire nel termine previsto gli scritti difensivi oppure fornisca elementi inidonei o insufficienti a giustificare le inadempienze contestate, verrà applicata, a titolo di sanzione, la cancellazione nell'elenco delle ditte affidatarie del servizio.

In caso di perdita di uno dei requisiti sopra indicati, della perdita della disponibilità riferita ai veicoli utilizzati, della perdita della disponibilità delle aree utilizzate per il deposito veicoli la ditta sarà cancellata dall'elenco delle ditte affidatarie del servizio.

La ditta affidataria sarà altresì cancellata dall'elenco per gravi inadempienze quali:

- l'impiego di operatori in condizioni psicofisiche alterate dall'assunzione di droghe o da alcool l'intervento con personale estraneo alla ditta affidataria
- rifiuto di effettuare i servizi richiesti:
- interventi in numero maggiore di tre effettuati con notevole ritardo, salvo accertate indisponibilità non dipendenti dalla volontà dell'assegnatario del servizio;
- interventi non eseguiti per mancata disponibilità di mezzi di traino;
- mancata radiazione del veicolo dal Pubblico Registro Automobilistico o registro individuato dal legislatore a seguito della delega sulla riforma della Pubblica Amministrazione;
- comportamento scorretto nei confronti dei cittadini o apprezzamenti tali da rendere una cattiva immagine dell'Amministrazione e/o del servizio stesso.

ART. 11 - PROCEDURE

- 1. Per tutto quanto non previsto nella presente nota, si fa espresso riferimento a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia, nonché a quelle specifiche nella materia della rimozione e custodia dei veicoli finalizzata alla loro demolizione. La gestione del servizio è svolta sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dell'affidatario che risponde in proprio dell'esatto adempimento dei suoi obblighi nel confronto del Comune.
- 2. Senza l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale di Città di Castello è' vietato, alla ditta affidataria, subappaltare ad altri o comunque cedere l'affidamento del servizio anche parzialmente.
- 3. La ditta affidataria del servizio risponde direttamente dei danni alle persone e/o cose comunque provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento o azione legale anche oltre i limiti indicati all'art. 2 senza diritto di rivalsa e/o di compensi da parte del Comune. L'Amministrazione Comunale è sollevata da ogni responsabilità per gli eventuali danni di qualsiasi genere che, nell'espletamento dell'attività svolta direttamente o dai propri dipendenti possano derivare sia dagli utenti e a terzi che al Comune.

ART. 12 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia relativa alla presente concessione è competente in via esclusiva il Foro di Perugia.